



PREVIDENZA/ Approvato dal Consiglio nazionale il bilancio 2011 dell'ente dei medici

Enpam: 1,73 miliardi di attivo

Rapporto positivo tra iscritti e pensionati - Patrimonio netto: +9,48%

Avanti di un importo di oltre 2,236 miliardi a titolo di entrate contributive, il consuntivo 2011 ha evidenziato una spesa previdenziale di 1,163 miliardi, con un avanzo di gestione di un miliardo e 73 milioni di euro. Il bilancio consuntivo 2011 dell'Enpam, l'ente previdenziale dei medici, approvato da più del 90% dei componenti del Consiglio nazionale, formato dai presidenti degli ordini provinciali dei medici e odontoiatri, ha confermato, nel complesso, il favorevole andamento della gestione già riscontrato negli scorsi anni.

Il risultato favorevole risulta collegabile al rapporto positivo tra iscritti e pensionati che determina un contenuto incremento per prestazioni, in linea con le proiezioni dei bilanci tecnici realizzati dall'ente per il breve periodo. Appare opportuno segnalare le novità legislative intervenute in materia previdenziale che coinvolgono gli enti previdenziali privatizzati, come è il caso dell'Enpam. Una prima norma, prevista dalla legge 111/2011, ha confermato l'obbligo dei già pensionati, che continuano a svolgere attività professionale, alla contribuzione previdenziale. Condizione già disciplinata dalla Fondazione per la particolare attenzione prodotta di quanto sorto in sede Inps con la richiesta di versamenti alla gestione separata. Con le disposizioni sia della legge n. 111 e successivamente della legge n. 214 sono stati introdotti i contributi di solidarietà sulle cosiddette "pensioni d'oro", che colpiscono, anche se per un limitato numero, i pensionati dell'ente.

Rapporto iscritti/pensionati			
Fondo di previdenza	Iscritti attivi	Pensionati	Rapporto iscritti/pensionati
Generale quota "A"	353.172	88.095	4,01
Libera professione	155.011	29.093	5,33
Medicina generale	68.746	26.777	2,57
Ambulatoriali	18.021	12.371	1,46
Specialisti esterni	6.473	6.094	1,06

In generale, nell'esercizio 2011, i valori scaturenti dal rapporto tra iscritti e pensionati si mantengono su livelli soddisfacenti, con la sola eccezione del Fondo specialisti esterni che evidenzia un rapporto intorno all'unità. Per la Quota del Fondo generale l'incremento degli iscritti è leggermente superiore all'aumento dei pensionati con un incremento di 4.326 iscritti a fronte di un aumento di pensionati che passa da 85.286 a 88.095 unità con un rapporto pari a 4,01. Per la quota B, essendo questo un fondo giovane, il rapporto si mantiene sempre piuttosto elevato ed è pari a 5,33. Nel Fondo dei medici di medicina generale si dimostra un lieve aumento degli iscritti, 68.746, che superano di poco il dato del 2010, con un rapporto iscritti/pensionati pari a 2,57. Nel Fondo ambulatoriali (rapporto 1,46) si ha un incremento di circa 300 unità passando da 17.720 a 18.021. Nel Fondo specialisti esterni si è avuto un modesto decremento degli iscritti mentre stabili risultano i pensionati, con un rapporto di 1,06 rispetto all'1,09 dell'anno 2010.

La riserva legale, prevista dal Dlg 509/1994, in misura

non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere a quella data, è di poco meno di 30 annualità di pensione (29,94). Nel caso di riferimento alle pensioni erogate nell'esercizio 2011, il rapporto si mantiene comunque elevato, essendo pari a 11,60 a fronte del 10,69 dell'esercizio 2010. L'attività del patrimonio mobiliare è stata articolata in un nuovo modello organizzativo, suggerito da Mario Monti, che prevede due diverse gestioni di strumenti finanziari: quella operata direttamente dalla Fondazione e quella affidata a gestori di portafogli esterni. Per quanto attiene al patrimonio immobiliare il Cda ha deliberato l'affidamento all'Enpam Real Estate, che ha come socio unico la stessa Fondazione, la fornitura dei servizi integrati di gestione e contemporaneamente il piano triennale degli investimenti. Il patrimonio netto della Fondazione, grazie all'utile di esercizio 2011 di 1.085 milioni, si è attestato a 12 miliardi e 528 milioni di euro con un incremento del 9,48 per cento rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010.

Claudio Testuzza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREVIDENZA/ 2

Pensioni: -10% su quelle di reversibilità

Dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria (Inps) e delle forme esclusive o sostitutive (Inpdap) è ridotta del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10, nei casi in cui il matrimonio con il titolare del trattamento sia stato contratto oltre i 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni. Questa restrittiva condizione - scattata da quest'anno con la legge 111/2011 - non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

La pensione di reversibilità sarà corrisposta nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato:

- il 60 per cento al coniuge;
- il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40% se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempre che al momento della morte del titolare risultino

permanentemente inabili al lavoro e a suo carico. Il diritto a pensione per il coniuge superstite è automatico. Nessuna condizione soggettiva è richiesta per il conseguimento del diritto a pensione da parte del coniuge dell'assicurato o del pensionato deceduto. La pensione spetta anche al coniuge separato. Se però, la separazione è a lui/lei "addebitabile", avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale. Per quanto attiene a coloro che siano divorziati, nel caso in cui il defunto non si sia risposato, il divorziato ha diritto alla pensione se titolare di assegno divorzile e risulti non essersi risposato. Infatti il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio sia stato sciolto per morte del coniuge o per divorzio. Una gravosa riduzione del trattamento pensionistico di reversibilità è, poi, rappresentata dalla cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario. È previsto, infatti, che, in assenza di figli minori, studenti o inabili, la quota di pensione ai superstiti venga ridotta nei limiti di cumulabilità ex legge 335/1995, in relazione ai redditi del beneficiario, secondo la tabella, allegata alla legge stessa, che viene aggiornata annualmente.

C. Test.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario

Ammontare dei redditi (importo minimo Inps 2012: 6.246,89)	% di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni Inps lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio (da 18.740,68 a 24.987,56)	25% della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni Inps lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio (da 24.987,57 a 31.234,45 euro)	40% della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni Inps lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio (da 31.234,46 euro)	50% della pensione

A ASPETTATIVA E INCARICHI PREGRESSI

Si desidera sapere se il dirigente in aspettativa per incarico ai sensi dell'articolo 15-septies del Dlg 502/1992 conserva l'incarico di struttura complessa già ricoperto presso l'azienda di appartenenza.

(A.G.)

Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 15-septies del Dlg 502/1992 tutelati dalla previsione dell'articolo 15-septies, comma 4, del medesimo decreto e dall'articolo 10 - comma 8, lettera b) - del Ccnl integrativo del 10 febbraio 2004, consentono al dirigente di poter conservare l'incarico di struttura complessa già ricoperto presso l'azienda di originaria appartenenza per tutta la durata dell'incarico a tempo determinato. La posizione di aspettativa si pone, quindi, a tutela non solo del posto già ricoperto ma anche dell'incarico di struttura complessa assegnato al dirigente che dovrebbe rimanere sospeso fino al rientro in servizio del dirigente interessato anche ai fini del completamento del periodo di incarico per la prevista valutazione.

a cura di Claudio Testuzza

D DETRAZIONI SUL TRASPORTO IN AMBULANZA

È possibile detrarre ai fini Irpef le spese per il trasporto in ambulanza a seguito di incidente?

(S.N.)

Non spetta la detrazione per il trasporto in ambulanza, mentre ciò è possibile per le prestazioni di assistenza medica effettuate durante

SANITÀ RISPONDE

Per facilitare i lettori, i quesiti dovranno specificare l'area di interesse, identificandola nel modo seguente:

- A Lavoro e professione
- B Organizzazione e gestione
- C Diritti, doveri, etica
- D Fisco
- E Previdenza
- F Sanità privata

I quesiti possono essere inviati tramite fax al n. 0630226484 o all'indirizzo e-mail: redazione.sanita@ilssole24ore.com oppure possono essere spediti a:
Il Sole-24 Ore Sanità, "Sanità Risponde"
Piazza Indipendenza 23 b/c - 00185 Roma

il trasporto (circolare del ministero delle Finanze 3 maggio 1996, n. 108/E). Sono, invece, ammesse alla detrazione del 19% per l'intero ammontare le spese sostenute per trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap.

a cura di Alberto Santi

F PERMESSI IN CASO DI MALTEMPO

Si desidera avere conferma circa la correttezza del comportamento tenuto dallo scrivente Centro di riabilitazione nei confronti del personale in occasione dei giorni di emergenza maltempo, per i quali il Prefetto ha dichiarato lo

stato di calamità. In tale circostanza, il Centro ha, infatti, considerato giustificate ma non retribuite (contrariamente a quanto richiesto dai sindacati) le assenze per l'intera giornata, mentre non ha tenuto conto dei semplici ritardi (corrispondendo, pertanto, l'intera retribuzione).

(G.T.)

L'operato della struttura nella fattispecie descritta appare coerente con le vigenti disposizioni del Ccnl della Sanità privata. Infatti, ai sensi dell'articolo 39 del vigente Ccnl per il personale non medico, «qualora il ritardo giustificato sia eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione»; poiché, nel caso in esame, l'eventuale ritardo dei lavoratori a causa di avverse condizioni meteorologiche per le quali è stato addirittura dichiarato lo stato di calamità, può senz'altro essere considerato sia giustificato sia eccezionale, troverà applicazione la citata disposizione del Ccnl. Diverse considerazioni valgono, invece, per le assenze relative all'intera giornata lavorativa, dal momento che le stesse - sebbene giustificate - non fanno sorgere tuttavia il diritto alla relativa retribuzione, attesa l'assenza di un esplicito obbligo in tal senso da parte della contrattazione collettiva. Una simile interpretazione è stata, peraltro, recentemente confermata anche dal ministero del Lavoro che - in risposta a un interpello avanzato da Ugl Sanità del 7 giugno 2012, n. 15, proprio in merito alla problematica relativa all'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai dipendenti che non hanno potuto recarsi al lavoro in occasione di eventi atmosferici eccezionali - ha precisato che, fatte salve le diverse previsioni contrattuali, i lavoratori per le giornate in questione potranno essere ritenuti giustificati ove non si siano recati al lavoro, senza tuttavia maturare alcun diritto alla retribuzione non avendo fornito la prestazione lavorativa.

a cura di Giovanni Costantino (Studio Costantino)